



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Capitaneria di porto di Venezia

**ORDINANZA n°89/2019**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

**VISTA:** l'istanza assunta a protocollo n°23362 in data 24/07/2019, con la quale l'Associazione di Santo Stefano di Portosecco – Isola di Pellestrina (VE), ha richiesto l'emissione di un'Ordinanza per la regolamentazione della navigazione nel Canale di S. Pietro prospiciente l'Isola di Pellestrina, durante lo svolgimento della manifestazione remiera denominata "Voga alla Veneta", in programma il giorno 11 agosto 2019;

**RITENUTO:** necessario disciplinare la navigazione nello specchio acqueo interessato dalla manifestazione, in modo da garantire la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana un mare e, al contempo, il regolare svolgimento della stessa;

**VISTI:** gli articoli 30 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

**RENDE NOTO**

Che il **giorno 11 agosto 2019, dalla ore 16:30 circa e fino al termine della manifestazione**, nel Canale di S. Pietro prospiciente l'Isola di Pellestrina, dalla Chiesa di Santo Stefano a Portosecco fino all'ultima casa di San Pietro in Volta denominata "Dei Botta", con arrivo in Piazza a Portosecco (civico n°156), si svolgeranno n°2 (due) regate su "Mascarete", organizzate dalla Polisportiva Portosecco, sul percorso di gara meglio evidenziato nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

**ORDINA**

## **Articolo 1**

Nel giorno e nell'ora di cui al "rende noto" e, comunque, fino al termine della manifestazione, il tratto di canale marittimo lagunare prospiciente l'Isola di Pellestrina interessato dalla stessa, è interdetto alla navigazione, alla sosta e all'ancoraggio di tutte le unità a motore, eccezion fatta per le unità partecipanti alle regate, della giuria e dell'assistenza.

## **Articolo 2**

Si fa obbligo al Comitato organizzatore di predisporre un servizio di assistenza a mezzo unità navali, inalberanti una bandiera bianca ben visibile e dislocate lungo il percorso delle regate, pronte a intervenire al verificarsi di eventuali situazioni di emergenza.

## **Articolo 3**

Tutte le unità in transito lungo la sponda opposta al tratto di canale interessato dalle regate remiere, dovranno navigare alla velocità minima consentita in modo da non creare moto ondoso.

## **Articolo 4**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo l'integrazione di diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati:

- ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.lgs. n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 1 del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità è garantita anche mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito internet [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE  
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*

